Adunanza chiusa ad ore 12:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 L.p. 4/2003 art. 42 "Agevolazioni per la zootecnia"

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

1. INTRODUZIONE

Con i presenti criteri saranno oggetto di agevolazioni ai sensi dell'art. 42 "Agevolazioni per la zootecnia", della L.p. 4/2003, le iniziative di acquisto di attrezzature e macchinari per l'adeguamento delle strutture di macellazione**,** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 e relativo allegato II del Reg. (Ce) 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento le microimprese, piccole e medie imprese, operanti nel settore zootecnico, attive nella produzione agricola primaria, come elencate dalla L.p. 4/2003 all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b):

a) le imprese agricole singole, come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente;

b) le società costituite per la conduzione di imprese agricole individuate ai sensi della lettera a).

3. CUMULO E LIMITI DI SPESA

I contributi previsti dal presente bando rientrano nel regime di aiuto previsto dal Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, pubblicato sulla GU L 352 di data 24 dicembre 2013, pag. 9, che stabilisce il massimale dell'aiuto concesso per azienda nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti in Euro 20.000,00 e il limite nazionale di Euro 700.419.125,00.

L'importo minimo della spesa ammissibile per ciascuna domanda, è di Euro 1.000,00 Iva esclusa. Tale importo dovrà essere rispettato sia in fase di concessione del contributo sia in fase di liquidazione finale.

L'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria del contributo non potrà superare Euro 30.000,00 Iva esclusa.

E' possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

Nel medesimo anno non potranno essere presentate domande per la medesima iniziativa sia a valere sul PSR 2014-2020 sia si sensi della L.p. 4/2003; dovrà essere presentata una sola domanda su un solo strumento normativo.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' e COSTI AMMISSIBILI

Saranno ritenute ammissibili le attività intraprese, le iniziative avviate e le spese sostenute successivamente alla data del 1° gennaio 2019.

4.1 Criteri di ammissibilità della spesa e costi ammissibili

Ai sensi del presente provvedimento saranno ammesse a contributo le seguenti spese (nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a) e b), paragrafo 1 dell'art. 42 della L.p. 4/2003) e dell'art. 14 (e relativo allegato II) del Reg. (Ce) 1099/2009:

1. l'acquisto di attrezzature e macchinari finalizzati all'adeguamento delle strutture di macellazione.

Per gli interventi di cui sopra, i richiedenti devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) la densità dei capi allevati in azienda non può essere superiore a 2,5 UBA per ettaro di superficie destinata all'alimentazione del bestiame; in tale superficie viene computata l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,3 ettari per ogni UBA alpeggiata;

b) la capacità produttiva in unità foraggiere dell'azienda, ivi compreso il pascolo, rispetto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato deve essere almeno:

1. pari al 60 per cento per il bestiame bovino da latte o da allevamento, equino, ovino e caprino;
2. pari al 35 per cento per il bestiame bovino da ingrasso e suino.

5. COSTI NON AMMISSIBILI

Non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

a. l'Iva;

b. fatture o documenti probatori equivalenti non intestati all'azienda agricola. In caso di successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione sono ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi;

c. il capitale circolante;

d. manutenzioni ordinarie;

e. nel medesimo anno non potranno essere presentate domande sia a valere sul PSR 2014-2020 sia si sensi della L.p. 4/2003; dovrà essere presentata una sola domanda su un solo strumento normativo.

6. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO e CRITERI DI PRIORITA'

L'intensità dell'aiuto è **il 40%** della spesa ammissibile e viene concesso in conto capitale in un'unica soluzione.

Per l'accesso al finanziamento per gli aiuti previsti dal presente bando, sarà redatta una graduatoria secondo le priorità indicate nella seguente tabella:

Criteri	Priorità
Imprese agricole zootecniche iscritte in	Priorità 1

sezione prima dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia)	
Imprese agricole zootecniche iscritte in sezione seconda dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia)	Priorità 2
A parità di priorità sarà tenuto in considerazione l'ordine cronologico di presentazione della domanda.	
Le variazioni di condizioni utili alla formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto non saranno tenute in considerazione ai fini dell'attribuzione della priorità in incremento, mentre ne determineranno una diminuzione.	

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

7.1 Presentazione delle domande

La domanda dovrà essere presentata al Servizio Agricoltura o presso i relativi Uffici agricoli periferici oppure presso gli sportelli periferici di assistenza al pubblico avvalendosi del modulo appositamente predisposto e reperibile sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento al link www.modulistica.provincia.tn.it.

Il termine per la presentazione delle domande è previsto a partire dal **9 dicembre 2019 al 9 gennaio 2020.**

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dalla Giunta provinciale sono irricevibili.

Le domande devono essere presentate, corredate della documentazione prevista per le iniziative programmate, come elencata al successivo punto 6.2. e potranno essere presentate con le seguenti modalità:

a. a mano presso il Servizio Agricoltura o presso gli uffici agricoli periferici competenti per zona;
b. invio postale mediante raccomandata (si considera la data di spedizione presso l'ufficio postale);
c. oppure invio alla casella Pec del Servizio: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it.

7.2 - Contenuto della domanda

La domanda di aiuto deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- l'elenco delle particelle sulla quale è situata la struttura ove saranno collocate le attrezzature o i macchinari oggetto di finanziamento;
- di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;

Il controllo sugli aiuti de minimis percepiti nel triennio sarà effettuato dall'ufficio competente all'istruttoria delle domande attraverso la banca dati nazionale del de minimis agricolo.

7.3 Documentazione da presentare in allegato alla domanda di contributo

Alla domanda deve essere allegato:

a) preventivo di spesa dettagliato del macchinario o attrezzatura che si intende acquistare;

b) copia della scheda tecnica dei citati macchinari e/o attrezzature e una relazione descrittiva dalla quale si possa evincere che dette attrezzature/macchinari hanno la finalità di assicurare il rispetto delle norme comunitarie in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento ai sensi del Reg. (CE) n. 1099/2009, datata e firmata dall'operatore del settore alimentare richiedente il contributo.

7.4 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di agricoltura al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativa. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati tra l'altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale di contributo, ammontare del contributo e termini per l'esecuzione delle iniziative.

Entro 30 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande è adottata dal parte del Dirigente del Servizio competente in materia di agricoltura una determinazione che approva la graduatoria di priorità di finanziamento delle domande presentate.

L'istruttoria delle domande si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione del contributo da parte del dirigente del servizio competente in materia di agricoltura **entro 90 giorni** decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

Nel caso di domande inserite in graduatoria ma non finanziabili per carenza di risorse sarà comunicato al richiedente la non ammissibilità a finanziamento.

Nel caso di domande prive o carenti dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego.

8. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Possono presentare domanda sul presente bando le aziende agricole elencate

al precedente punto *2. "Beneficiari"* che hanno una sede operativa in Provincia di Trento e che sono in possesso di una partita iva agricola.

2. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve essere in possesso di un fascicolo aziendale in Provincia di Trento. Il fascicolo deve contenere le particelle ove saranno collocati macchinari e attrezzature oggetto dell'iniziativa prevista dal presente provvedimento.

3. Per le particelle ove saranno collocati macchinari e attrezzature è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). Nel caso in cui non si disponga della proprietà è necessario dichiarare di essere stato autorizzato dal proprietario ad eseguire i lavori (fatte salve le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss.mm.ii. n materia di patti agrari). Nel caso di società il requisito della proprietà può essere in capo ad uno o più soci dell'impresa purché tali soci ne qualifichino l'attività. La proprietà può essere anche di coadiutori familiari facenti parte dell'impresa familiare del richiedente ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. In presenza di proprietà in parte o in toto dei figli minori del richiedente è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

4. Nel caso in cui il contratto che conferisce la proprietà a titolo negoziale abbia una scadenza anteriore a quella prevista dal vincolo di destinazione d'uso, di cui al successivo punto 13 "Obblighi a carico dei richiedenti", tale contratto dovrà essere rinnovato dal beneficiario, alla scadenza, per poter rispettare detto vincolo.

9. MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Sono ammissibili spese pagate dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante Riba, sul conto corrente intestato al beneficiario.

2. E' obbligatorio riportare il Codice unico di progetto (Cup) su tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Il codice viene attribuito dalla Struttura competente in materia di agricoltura in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo e sarà comunicato ad ogni beneficiario. Per i documenti antecedenti la comunicazione del codice Cup o per altri documenti privi di Cup per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il Cup manualmente sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del richiedente.

10. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO

Per la liquidazione finale del contributo dovrà essere presentata apposita domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente, secondo il fac-simile predisposto dalla Struttura competente in materia di agricoltura, che specifichi l'importo richiesto, al netto di iva e spese non ammissibili. Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi di eventuali autorizzazioni in materia di igiene e sicurezza e dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il richiedente non ha beneficiato, per le iniziative oggetto di contributo, di altre provvidenze previste da altri strumenti di finanziamento.

La documentazione da allegare alla domanda di liquidazione è la seguente:

1. fatture quietanzate della spesa sostenuta. Le fatture o i documenti probatori dovranno riportare il Codice unico di progetto (Cup), attribuito dalla Struttura competente in fase di approvazione dell'iniziativa. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un documento comprovante il pagamento effettuato per mezzo di bonifico o Riba, riportante la causale dell'operazione e il Cup. Nel caso il pagamento sia stato disposto tramite *home banking* il documento da allegare dovrà essere quello relativo alla *transazione eseguita* e dovrà riportare la causale e il Cup. Con riferimento ai beni mobili e agli impianti, sulla fattura dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto ed eventualmente il numero seriale o di matricola.
2. attestazione del Servizio veterinario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che i macchinari e/o le attrezzature acquistate hanno la finalità di contribuire ad assicurare il rispetto delle norme comunitarie in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento ai sensi del Reg. (CE) n. 1099/2009.

11. TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. La rendicontazione della spesa sostenuta dovrà essere presentata da parte del beneficiario **entro il 31 dicembre 2020.** Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
2. Relativamente alle proroghe e le sospensioni dei termini e per quanto non dettagliato a riguardo nel presente punto, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine citato al precedente punto 1 sarà disposta la decadenza del contributo secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 1980/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

12. CONTROLLI IN LOCO

Prima della liquidazione finale, la Struttura competente in materia di agricoltura si riserva di effettuare un controllo in azienda per l'iniziativa realizzata.

13. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

La concessione del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di di non alienare, di non cedere o comunque di non distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali è stato concesso il contributo per almeno 3 anni secondo quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 4/03. Il termine decorre a partire dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo.

Nel caso di mancato rispetto del termine citato al precedente paragrafo i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che

comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale.

Il beneficiario del contributo deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. n. 4/2003 è previsto su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.